

TIPOLOGIA SOGGETTO	ASSICURAZIONI SOCIALI (INPS)	FISCO (AGENZIA ENTRATE)	% SENZA IMPATTI
<p>Vecchio frontaliere</p> <p>Comuni di confine Rientro giornaliero Lavoro in TI-GR-VL Attività di lavoro svolta tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023</p>	<p>Max 49,99% del tempo di lavoro</p> <p><u>In caso di superamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - annuncio del dipendente all'INPS; - pagamento del relativo contributo sull'intero salario annuo; - esenzione pagamento AVS; - la casa del telelavoratore viene registrata come sede dell'azienda. 	<p>Max 25% del tempo di lavoro</p> <p><u>In caso di superamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - perdita dello statuto di "vecchio frontaliere" per l'anno di imposta corrente; - obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia; in particolare, la quota parte di reddito prodotta nei giorni di telelavoro verrà tassata esclusivamente in Italia (senza far valere la detrazione per l'imposta alla fonte pagata in Svizzera). Per il reddito restante potrà invece esser fatto valere il credito d'imposta; - entro il 31 marzo dell'anno successivo, possibilità di effettuare la pratica di tassazione correttiva in Svizzera per chiedere il rimborso della quota parte di imposta alla fonte trattenuta sul reddito prodotto nei giorni di telelavoro. 	<p>25%</p>
<p>Nuovo frontaliere</p> <p>Comuni di confine Rientro giornaliero Lavoro in TI-GR-VL Attività di lavoro iniziata dopo il 17 luglio 2023</p>	<p>Max 49,99% del tempo di lavoro</p> <p><u>In caso di superamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - annuncio del dipendente all'INPS; - pagamento del relativo contributo sull'intero salario annuo; - esenzione pagamento AVS; - la casa del telelavoratore viene registrata come sede dell'azienda. 	<p>Max 25% del tempo di lavoro</p> <p><u>In caso di superamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento dell'imposta alla fonte nella misura del 100% (e non più dell'80%); - obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia; in particolare, la quota parte di reddito prodotta nei giorni di telelavoro verrà tassata esclusivamente in Italia (senza far valere la detrazione per l'imposta alla fonte pagata in Svizzera). Per il reddito restante potrà invece esser fatto valere il credito d'imposta; - entro il 31 marzo dell'anno successivo, possibilità di effettuare la pratica di tassazione correttiva in Svizzera per chiedere il rimborso della quota parte di imposta alla fonte trattenuta sul reddito prodotto nei giorni di telelavoro. 	<p>25%</p>
<p>Frontaliere non fiscale</p> <p>Comune oltre i 20 km Rientro giornaliero o settimanale</p>	<p>Max 49,99% del tempo di lavoro</p> <p><u>In caso di superamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - annuncio del dipendente all'INPS; - pagamento del relativo contributo sull'intero salario annuo; - esenzione pagamento AVS; - la casa del telelavoratore viene registrata come sede dell'azienda. 	<p><u>Implicazioni fiscali fin dal primo giorno di telelavoro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun cambiamento a livello di imposta alla fonte in Svizzera; - dichiarazione dei redditi in Italia; in particolare, la quota parte di reddito prodotta nei giorni di telelavoro verrà tassata esclusivamente in Italia (senza far valere la detrazione per l'imposta alla fonte pagata in Svizzera). La quota parte di reddito prodotta nei giorni di lavoro svolti in presenza in Svizzera verrà invece tassata con detrazione dell'imposta alla fonte; - entro il 31 marzo dell'anno successivo, possibilità di effettuare la pratica di tassazione correttiva in Svizzera per chiedere il rimborso della quota parte di imposta alla fonte trattenuta sul reddito prodotto nei giorni di telelavoro. 	<p>Vedi note nelle altre colonne</p>

NOTA BENE: la presente tabella ha il solo scopo di fornire un orientamento di ordine generale e non è pertanto esaustiva da un punto di vista tecnico e giuridico. Per consulenze di natura personale, inviare una mail a frontalieri@ocst.ch (servizio riservato agli iscritti OCST).